



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 193 DEL 03/09/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 31.03.2023 N.36, DEL SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA A FAVORE DI MINORE RESIDENTE DOMICILIATO PRESSO ALTRO COMUNE - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco N. 1/2025 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 21.03.2025 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025/2027, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 09.04.2025 “Art. 3 Comma 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118 - Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2024”;

Richiamati, altresì, gli obblighi stabiliti dal D.Lgs. 112/98 art.139 in merito al servizio di assistenza educativa specialistica scolastica, finalizzata ai sensi della L.104/92 all'integrazione scolastica di alunni in condizione di disabilità e handicap con certificazione di gravità, rilasciato dalla competente Commissione, residenti nel territorio comunale e i cui nominativi e il monte orario stabilito sono evidenziati attraverso la diagnosi funzionale ed il Piano Educativo Integrato al quale partecipano la famiglia dell'alunno, il corpo docente, il Dirigente Scolastico e il personale della competente Unità Funzionale Servizio Sociale, Non Autosufficienza e Disabilità dell'Azienda USL;

Dato atto che il servizio è di natura specialistica e si differenzia dall'assistenza di base alla persona di competenza dell'Istituzione Scolastica, realizzata mediante il personale ausiliario presente nella scuola, ed ha per obiettivo lo sviluppo della massima autonomia del minore anche da un punto di vista comunicativo, favorendo l'inserimento scolastico al fine di contribuire a realizzare un effettivo diritto allo studio e alla piena integrazione sociale, e che l'intervento riguarda il sostegno assistenziale e/o socio - educativo, aggiuntivo e non sostitutivo dell'intervento scolastico, per il raggiungimento dell'integrazione scolastica di minori disabili certificati, per i quali nel progetto individualizzato multi disciplinare sia stato concordato questo tipo di intervento;

Viste le comunicazioni, conservate agli atti di questi uffici, con le quali l'assistente sociale del presidio distrettuale di Cascina (PI) dell'Azienda USL Toscana Nord-Ovest segnala a questo Ente la necessità di erogare per l'A.S. 2025/2026 a favore di un minore residente sul nostro territorio, riconosciuto ai sensi della L.104 disabile con gravità, di n.7 ore di assistenza specialistica settimanali presso l'Istituto comprensivo “Borsellino” di Cascina (PI) al quale lo stesso risulta iscritto;

Dato atto che l'obbligo dell'erogazione dell'assistenza specialistica scolastica decade nel momento in cui il minore dovesse trasferire la propria residenza;

Viste le comunicazioni intercorse con la Coordinatrice Servizio Assistenza Specialistica Scolastica della Cooperativa Gruppo PAIM alla quale è stato affidato in appalto il servizio di assistenza specialistica scolastica dall'ASL competente nel distretto di Cecina (PI), la quale con comunicazione protocollata in arrivo in data 01.09.2025, numero 13008,

quantifica la spesa per il periodo dall'inizio dell'anno scolastico e fino al 31 dicembre 2025 in € 2.683,10 IVA inclusa;

Dato atto che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire: fornitura del servizio di assistenza specialistica scolastica a favore di minore disabile residente a Campo nell'Elba ma attualmente domiciliato presso altro Comune;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 lett. b) del d.lgs. 36/2023 mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti, conservata agli atti di questi uffici, con particolare riferimento alla comunicazione protocollata in arrivo in data 01.09.2025, numero 13008;

Appurato:

- che l'art. 50 comma 1 lettera b) del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

Richiamata la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ed in particolare sull'obbligatorietà del CIG, di cui all'art. 3, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata

dal decreto legge 12 novembre 2010, n.187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217;

Richiesto ed ottenuto il seguente CIG per il contratto in oggetto **B81914FF8D**;

Accertata la regolarità contributiva dell'impresa per ciò che concerne il versamento sia dei contributi INPS che dei premi e accessori INAIL, come da DURC in corso di validità allegato al presente atto Numero Protocollo INAIL_49328518 con scadenza validità il 01/10/2025;

Dato atto che l'operatore economico affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n° 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;

Richiamata, altresì, la Delibera di Giunta comunale N. 122 del 21.05.2025 "Articolo 175 D. LGS. 18 agosto 2000 – 1a variazione al bilancio di previsione finanziario 2025-2026-2027, adottata in via di urgenza dalla giunta comunale", con la quale viene approvata una richiesta di questi uffici di finanziare il Codice di bilancio 04/07/1030299/999 Capitolo 104050318000/0 del Bilancio di previsione pluriennale 2025/2027, annualità 2025, con la quota di € 7.179,52 attraverso l'applicazione dell'avanzo vincolato da trasferimenti, in quanto quota di riparto del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità a favore del Comune di Campo nell'Elba per l'anno 2024, impiegabile per la medesima finalità del presente atto;

Ritenuto, quindi opportuno concludere, con l'operatore economico Gruppo PAIM Impresa Sociale - Cooperativa Sociale Sede legale Via S. Antioco, 72/74 - 56021 Cascina (PI), C.F. 01049580499, P.IVA 01399760501, l'affidamento diretto dell'appalto del servizio di assistenza specialistica scolastica a favore di minore disabile residente a Campo nell'Elba ma attualmente domiciliato presso altro Comune per il periodo dal 15.09.2025 al 31.12.2025, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d. lgs. 36/2023 per l'importo di € 2.683,10 IVA inclusa;

Dato atto che il finanziamento della spesa oggetto del presente atto è individuata come segue:

- per € 2.296,00 con la disponibilità presente al Codice di bilancio 04/07/1030299/999 Capitolo 104050316000/0 del Bilancio di previsione pluriennale 2025/2027, annualità 2025;
- per i restanti € 387,10 con la disponibilità presente al Codice di bilancio 04/07/1030299/999 Capitolo 104050318000/0 del Bilancio di previsione pluriennale 2025/2027, annualità 2025;

Dato atto, altresì, che qualora il nucleo familiare del minore in questione dovesse nel corso dell'anno trasferire la propria residenza tale affidamento sarà da considerarsi

concluso anticipatamente, in quanto l'obbligo dell'erogazione dell'assistenza specialistica scolastica decadrebbe al passaggio della competenza ad altro ente pubblico;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art.147bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Dato atto inoltre del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Dato atto che:

- le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;
- i pagamenti relativi all'impegno in questione rientrano nelle specifiche previsioni delle disponibilità di cassa attribuita, relativa allo specifico capitolo di bilancio per l'esercizio 2025;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151, 183, 191 e 192;

Visti il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi Dotazione Organica e norme di accesso ed il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

per quanto espresso in premessa:

1

1. di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, all'operatore economico **Gruppo PAIM Impresa Sociale - Cooperativa Sociale, Sede legale Via S. Antioco, 72/74 - 56021 Cascina (PI), C.F. 01049580499, P.IVA 01399760501** dell'appalto del servizio di assistenza specialistica scolastica a favore di minore disabile residente a Campo nell'Elba ma attualmente domiciliato presso altro Comune, per il periodo dal 15.09.2025 al 31.12.2025, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d. lgs. 36/2023 per l'importo di € 2.683,10 IVA inclusa;
2. di impegnare la spesa in favore dell'operatore economico Gruppo PAIM Impresa Sociale - Cooperativa Sociale, Sede legale Via S. Antioco, 72/74 - 56021 Cascina (PI), C.F. 01049580499, P.IVA 01399760501 come segue:

- € 2.296,00 al Codice di bilancio 04/07/1030299/999 Capitolo 104050316000/0 del Bilancio di previsione pluriennale 2025/2027, annualità 20254, che presenta congrua disponibilità ed in quanto l'obbligazione è da ritenersi perfezionata ed esigibile entro il 2025;
 - € 387,10 al Codice di bilancio 04/07/1030299/999 Capitolo 104050318000/0 del Bilancio di previsione pluriennale 2025/2027, annualità 2025, che presenta congrua disponibilità ed in quanto l'obbligazione è da ritenersi perfezionata ed esigibile entro il 2025;
3. Di dare atto che tale affidamento sarà da considerarsi concluso anticipatamente qualora il nucleo familiare del minore in questione dovesse nel corso dell'anno trasferire la propria residenza, in quanto l'obbligo dell'erogazione dell'assistenza specialistica scolastica decade al passaggio della competenza ad altro ente pubblico;
 4. di dare atto che il presente atto assume le caratteristiche di decisione a contrarre ai sensi dell'art.17 del D.Lgs 36/2023;
 5. di dare atto altresì che la forma del contratto ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, sarà mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
 6. di attestare il rispetto:
 - dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
 - di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

IL RESPONSABILE
MAZZANTI AGNESE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)